

IL GIUDIZIO D'APPELLO MONOCRATICO CHE VERRÀ

di Lorenzo Agostino
(Dottorando di ricerca in Diritto processuale penale,
Università degli Studi di Genova)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il significato della collegialità. – 3. La collegialità del giudice d'appello. – 4. I riflessi sul procedimento a citazione diretta a giudizio. – 5. Il vizio. – 6. Una proposta.

1. Anche nel corso di questa legislatura si va molto discutendo della necessità di riformare il processo penale per ridurre i tempi e temperare gli effetti delle modifiche intervenute in punto di prescrizione, istituto che, allo stato, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado non opera più.

Dopo gli infruttuosi tentativi del Governo “giallo-verde”¹, lo scorso 13 marzo è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge C. 2435 – recante la delega «per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello» – che, tra le varie direttive rivolte all'Esecutivo, all'art. 7 co. 1 lett. f, contempla la previsione della monocraticità in appello per i «procedimenti a citazione diretta di cui all'art. 550 del codice di procedura penale»².

Tale iniziativa offre lo spunto per soffermarsi sul valore della collegialità dell'organo giudicante, una garanzia che sta sempre più retrocedendo in nome dell'efficienza del sistema.

¹ Il testo dello schema di legge delega predisposto dal precedente Governo e la sua relazione illustrativa sono disponibili all'indirizzo news.ilcaso.it 2.8.2019. Sul tema si vedano A. Marandola, *Il (permanente) dibattito sulla riforma del processo penale*, in *DPP* 2019, 1329 ss.; Ead., *Tanto rumore per nulla (...o peggio). La riforma del processo penale prende forma*, in *ilpenalista.it* 11.7.2019; Ead., *Riforma del processo penale: ancora modifiche allo schema di legge-delega*, *ivi* 2.8.2019.

² Il disegno di legge e il relativo dossier, curato dal Servizio Studi di Camera e Senato, sono consultabili sul sito www.camera.it. Per un commento alle proposte del Governo si vedano R. Bricchetti, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in *ilpenalista.it* 24.2.2020; M. Gialuz, J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *SP* 4/2020, 145 ss.; F. Giunchedi, *L'insostenibile conciliabilità tra “smart” process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in www.archiviopenale.it 2020, n. 1, 1 ss.; E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, *ivi*, 1 ss.; G. Spangher, *Riforma del processo penale: gli strumenti per agevolare tempi processuali ragionevoli*, in www.quotidianogiuridico.it 25.2.2020; Id., *La riforma Bonafede del processo penale*, in *DPP* 2020, 589 ss.; N. Triggiani, *La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *PPG* 2020, 759 ss. Per una prima analisi della bozza del presente disegno di legge. A. Marandola, *Prime considerazioni sulla bozza di legge delega per la “riforma” del processo penale*, ilpenalista.it 29.1.2020.

2. Pare ormai assodato che la regola della collegialità dell'organo giudicante non debba trovare applicazione generalizzata, ben potendo il legislatore circoscriverne il raggio d'azione. Infatti, né la Costituzione né la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sembrano imporre in modo inderogabile tale modalità di svolgimento dei processi³.

La monocraticità del giudice è quindi sicuramente ammessa⁴, benché, come autorevolmente puntualizzato, non sia possibile devolvere ogni regiudicanda alla cognizione di un solo magistrato⁵. E ciò non tanto in considerazione del disposto di cui all'art. 106 co. 2 Cost. che, nel consentire «la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli», secondo taluni Autori conferirebbe un indubbio, seppur indiretto, rilievo alla collegialità⁶, dal momento che – si è osservato – sarebbe insensato «stabilire il limite di espansione della magistratura onoraria attraverso il richiamo alle funzioni attribuibili ai singoli giudici» se la Carta fondamentale non contemplasse «l'esistenza di controversie necessariamente attribuite ai giudici collegiali»⁷; quanto piuttosto in ragione dell'importanza, ai fini della decisione finale, del momento dialettico che si svolge in camera di consiglio⁸.

«Certo anche il giudice singolo» – affermava Francesco Carnelutti – «nell'atto di valutare le ragioni pro o contro e quindi del decidere, riproduce in sé la tenzone

³ V. M. Pisani, *Il «giudice unico» nel quadro del sistema penale*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale, Atti del Convegno, Como, 24-26 settembre 1999*, Milano 2001, 19, il quale osserva che «la regola della collegialità [...] non è delineata dal costituente come imprescindibile per il giudizio penale di primo grado». Con riguardo alla Cedu, M. Chiavario, sub Art. 6, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova 2001, 178, evidenzia che il riferimento al «tribunale» contenuto all'interno dell'art. 6 non possa essere elevato al rango di requisito dell'equità processuale ai sensi della disposizione in questione, atteso che l'espressione è ricollegabile anche ai giudici monocratici.

⁴ ... e anzi, per certi versi, necessaria nella misura in cui occorre garantire che i processi giungano a conclusione entro termini ragionevoli. Cfr., P.P. Rivello, *Giudice unico*, in *DigDPen, Agg. I* 2000, 321.

⁵ Si legga M. Chiavario, *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, in *CP* 1998, 1519, il quale sostiene che «in campo penale non si potrà arrivare a sopprimere totalmente le competenze collegiali: anzi, una pluralità di competenze collegiali (con collegi strettamente 'professionali' e collegi formati, in tutto o in parte, da giudici popolari)». Nel prosieguo della trattazione, l'Autore ipotizza l'introduzione del potere di derogare consensualmente alla regola della collegialità.

⁶ Sul punto, G. Verde, *Giudice monocratico e collegiale (divagazioni su Costituzione e processo)*, in *RDPr* 1991, 962.

⁷ Testualmente E. Marzaduri, *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, in *CP* 1992, 2237. Invero, secondo M. Pisani, *op. cit.*, 20, l'elemento esegetico basato sull'art. 106 co. 2 Cost. «è troppo tenue» per ricavarvi la regola della collegialità. Anche dal punto di vista di H. Belluta, sub Art. 169, in *Commento alla normativa delegata sul giudice unico (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successive modifiche)*, II, diretto da M. Chiavario, E. Lupo, Torino 2000, 71, dal generico riferimento costituzionale, peraltro implicito, alla collegialità non è possibile ricavare l'esistenza di un diritto alla collegialità. Parimenti, ad avviso di S. Lonati, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*², Torino 2017, 6, «sotto il profilo della compatibilità con la Carta fondamentale [...] il legislatore ordinario non subirebbe vincoli costituzionali di sorta». Sulla tematica, ma in ambito civilistico, si veda altresì G. Olivieri, *Giudice unico e giudice collegiale*, in *RDPr* 1997, 102 ss.

⁸ Secondo G. Leone, *La collegialità come carattere indeclinabile della giurisdizione penale*, in *AP* 1997, 202, «lo sviluppo della decisione in camera di consiglio si porge come espressione di quella dialettica che costituisce l'anima di ogni deliberazione collegiale».

del sì o del no, che ha formato il tema del dibattito tra accusa e difesa», ma siffatta rielaborazione diviene più semplice allorché il decidente non sia un solo giudice, «sibbene un gruppo di uomini, dei quali ciascuno vedendo le cose dal suo punto di vista, è facile e quasi inevitabile che giudichi in modo diverso dagli altri onde la formazione dialettica della decisione [...] ne riesce agevolata»⁹.

La collegialità, dunque, costituendo la necessaria premessa affinché i giudici si raffrontino esprimendo le proprie posizioni in ordine alla vicenda loro sottoposta, è un elemento che, nel quadro delle garanzie complessivamente previste dal codice di rito, concorre in misura non trascurabile all'emanazione di una sentenza corretta¹⁰. Nel corso della discussione che si consuma nella segretezza della camera di consiglio, del resto, anche l'opinione del giudice meno valente e meno informato, nel confronto con le altre, «arrecca il suo contributo alla retta definizione della controversia»¹¹. Senza contare il fondamentale apporto che ciascuno dei componenti del collegio può dare durante il dibattimento ai sensi degli artt. 506 e 507 Cpp, i quali conferiscono ai membri del collegio il potere di rivolgersi al presidente dello stesso per attivare i poteri officiosi di cui è dotato¹².

Oltre ad essere utile alla ponderazione della pronuncia, la composizione allargata dall'organo giudicante si erge altresì a baluardo del bene dell'imparzialità, sia soggettiva, sia oggettiva, consacrato all'interno dell'art. 111 co. 2 Cost.

Dal primo punto di vista, avendo cioè riguardo al "foro interiore" del giudice, la presenza di più persone in seno al collegio consente al singolo di «esplicitare e dunque arginare gli inevitabili pregiudizi-condizionamenti che guidano ciascun magistrato nel momento in cui procede alla soluzione del caso e di mediare tra loro le diverse posizioni valoriali ed impostazioni ideologico-culturali»¹³.

Dal secondo angolo visuale, dato che il decidente non deve soltanto essere imparziale, ma deve anche apparire come tale agli occhi dei consociati, la

⁹ Cfr. F. Carnelutti, *Lezioni sul processo penale*, I, Roma 1946, 176. L'autore, peraltro, prosegue paragonando il giudizio collegiale alla visione binoculare: «se la natura ci ha dotato di due occhi invece che d'un solo, è perché non basta una immagine sola affinché ciò che dobbiamo vedere sia compiutamente veduto».

¹⁰ Infatti, G. Lozzi, *Il giudizio abbreviato*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, II, Milano 2000, 445, non ha dubbi nell'affermare che il giudice in composizione collegiale sia migliore di quello monocratico: la sentenza emanata in una camera di consiglio partecipata ha una maggiore affidabilità. Anche M. Menna, *La "giuria elettiva di esperti" nel processo penale*, Torino 2017, 213 ss., pur nel teorizzare che l'introduzione di una giuria elettiva di esperti, spazzando via quell'inevitabile discrezionalità propria delle decisioni del giudice, porterebbe con sé, tra gli altri, il vantaggio di poter fare a meno della garanzia della collegialità, osserva che, allo stato dell'arte, la pluralità di giudici è resa necessaria dal «carattere discrezionale degli interventi dell'organo giudicante nel corso del processo e serve per rendere più ponderato l'esercizio del potere decisorio».

¹¹ Testualmente C. Massa, *Sul problema del giudice unico o collegiale*, in AP 1985, 328 ss. L'Autore, valorizzando l'apporto che la collegialità può dare alla decisione, sottolinea l'opportunità che siffatta tutela sia mantenuta quantomeno per le cause più gravi.

¹² Sul punto si veda diffusamente S. Lonati, *op. cit.*, 10 s.

¹³ Così, S. Lonati, *op. cit.*, 16. Dal punto di vista dell'imparzialità c.d. soggettiva, l'Autore trova che la collegialità giovi altresì a «scongiurare quegli atteggiamenti psicologici del giudice volti a cercare conferme delle proprie tesi ignorando le possibili alternative». In termini non dissimili, E. Amodio, *Lineamenti della riforma*, in *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, a cura di E. Amodio, N. Galantini, Milano 2000, 15 s., il quale afferma che la perdita di collegialità determina un sacrificio sul piano dell'imparzialità, atteso che il confronto dialettico in camera di consiglio «è il miglior antidoto alle prevenzioni e agli stereotipi che possono inquinare il convincimento del magistrato».

dimensione pluripersonale dell'organo decidente gioca ancora una volta un ruolo primario, considerata la fiducia nella medesima riposta dall'opinione pubblica, la quale reputa il giudice unico maggiormente parziale ed esposto all'errore rispetto a quello consiliare¹⁴.

Insomma, al netto dell'esistenza di ipotesi patologiche nelle quali la collegialità si risolve in un mero «simulacro»¹⁵ poiché la deliberazione è il frutto delle riflessioni del solo giudice estensore¹⁶, quella in esame rappresenta una garanzia che, compatibilmente con le pur non trascurabili esigenze di efficienza, dovrebbe essere coltivata, tanto è vero che in passato si è discusso sull'opportunità di estenderla persino al procedimento di applicazione delle misure cautelari¹⁷.

Ebbene, posto che la collegialità, da un lato, non è un dogma intoccabile e, dall'altro, è sicuramente un elemento virtuoso del nostro processo penale¹⁸, nelle pagine seguenti si tenterà di indagare la ragionevolezza della proposta, la cui *ratio* risiede nella volontà alleggerire il carico di lavoro gravante sulle corti, di eliderne gli spazi in grado di appello¹⁹.

3. Che il secondo grado di giudizio di merito, come peraltro sottolineato a più

¹⁴ Cfr. C. Massa, *op. cit.*, 323. Anche D. Chinnici, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, Torino 2009, 86, osserva che la composizione collegiale dell'organo giudicante rappresenta un'irresistibile rassicurazione di cui si sente ancora bisogno.

¹⁵ Utilizza tale espressione S. Brusati, *Il valore della collegialità e i suoi costi*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, in *Atti del Convegno della Associazione Giovani Avvocati di Parma, 29 novembre 1997*, Milano 1998, 50.

¹⁶ A tal proposito A. Marandola, *Il (permanente) dibattito sulla riforma del processo penale*, cit., 1329, soffermandosi sulla proposta di introdurre la monocraticità in appello, sottolinea come si tratterebbe «del sostanziale recepimento di una "prassi" informale (ove la collegialità era nel fatto mascherata)». Sul tema si veda altresì F. Rigo, *Le nuove disposizioni in tema di competenze penale del tribunale nel quadro della riforma del giudice unico*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di F. Peroni, Padova 2000, 139, nonché F. Cò, *In difesa del giudice monocratico*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, cit., 37 ss.

¹⁷ Sul tema G. Conso, *La collegialità del g.i.p.: un'ipotesi praticabile?*, in *DPP* 1996, 401 s. Con riferimento alla garanzia della collegialità in ambito cautelare, pare opportuno rammentare i dubbi suscitati dall'omessa previsione del mezzo di impugnazione del riesame avverso le misure interdittive applicate nei confronti degli enti nel procedimento regolato dal d.lgs. 8.6.2001 n. 231, esclusione dovuta all'individuazione di un momento di contraddittorio anteriore all'adozione del provvedimento. In proposito, non si è mancato di evidenziare come «la maggiore afflittività che connota le misure cautelari *contra societatem*, rispetto alle misure interdittive applicate alla persona fisica, avrebbe dovuto indirizzare il *favor* legislativo verso meccanismi di controllo dei provvedimenti in materia di misure cautelari più garantiti, come quello di riesame». Così, G. Paolozzi, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi" da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino 2006, 147. Al riguardo si veda, criticamente, anche F. Peroni, *Il sistema delle cautele*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova 2002, 268.

¹⁸ Tanto da essere definita alla stregua di una «garanzia fondamentale per l'individuo» da G.M. Baccari, *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano 2011, 191.

¹⁹ Infatti, G. Verde, *op. cit.*, 963, ritiene che un ordinamento che sopprimesse totalmente le competenze riservate ai collegi sarebbe illegittimo e che, pertanto, «la stessa individuazione delle materie riservate alla competenza collegiale deve essere sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza». Anche per V. Di Nicola, *Giudice unico e giudice monocratico: ricognizione di alcune problematiche connesse alla ripartizione degli affari penali tra organo a composizione collegiale ed organo a composizione monocratica*, in *ANPP* 2001, 366, «la scelta del legislatore ordinario di affidare le controversie ad organi collegiali o monocratici non è [...] affatto arbitraria o insindacabile essendo sottoposta al vaglio del canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost.».

riprese dal Giudice delle leggi²⁰, non costituisca un'implicazione necessaria del dettato costituzionale è un dato pacifico²¹. È comunque opinione diffusa, pur a fronte di alcune voci che ne hanno suggerito la soppressione²², che l'appello, benché senz'altro bisognoso di qualche ritocco, assolva l'«essenziale funzione di strumento deputato a garantire l'equa e corretta applicazione della legge nel caso concreto»²³.

In particolare, tra le ragioni che hanno condotto a ritenere «improponibile» l'idea di abolire il mezzo di impugnazione in esame, si è dato risalto all'avvertita esigenza di collegialità per correggere «la tendenza alla monocraticità del giudizio di prima istanza»²⁴, in cui vi è stata una consistente riduzione dell'ambito di intervento del tribunale in composizione allargata²⁵.

Del resto, in dottrina la collegialità è da sempre considerata come un attributo intrinseco dei mezzi di impugnazione, sul cui fondamento, non a caso, si è discusso molto di rado²⁶. Con specifico riferimento al giudizio di seconda istanza, oltre ad assolvere le funzioni già illustrate, la plurisoggettività dell'organo giudicante è strumentale a rimediare, almeno in parte, alle carenze, sul piano dell'equità processuale, del medesimo: quanto più il processo si discosta dai principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza – al rispetto dei quali corrisponde un elevato grado di affidabilità della decisione –, tanto più è opportuno fare ricorso ad accorgimenti che permettano un'attenta ponderazione della vicenda concreta²⁷.

²⁰ Così, da ultimo, C. Cost., 6.2.2007 n. 26, in *GCos* 2007, 221 ss.

²¹ In tal senso, *ex multis*, M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*³, Milano 1984, 229 ss.; S. Sottani, *Un sistema in trasformazione*, in *Le impugnazioni penali*, Trattato diretto da A. Gaito, Torino 1998, 42 s.; D. Chinnici, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, cit., 53 s.; P. Gaeta, A. Macchia, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale, Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Torino 2009, 275 ss.

²² Sulla questione relativa all'abolizione dell'appello si vedano, su tutti, R. Orlandi, *Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione penale?*, in *Principio accusatorio, impugnazioni ragionevole durata del processo*, a cura di C. Nunziata, in *D&G* 2004 (suppl. al 29), 129 ss., e F. Nuzzo, *L'appello nel processo penale*³, Milano 2008, 34 ss.

²³ Cfr. M. Ceresa-Gastaldo, *Appello (dir. proc. pen.)*, in *ED, Annali III* 2010, 12.

²⁴ Si legga G. Spangher, *Riformare il sistema delle impugnazioni.*, in AA.VV., *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R.E. Kostoris, Torino 2005, 107, il quale evidenzia che la composizione collegiale degli organi giudicanti contribuisce a garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale. Nello stesso senso F. RIGO, *op. cit.*, 137. Si veda anche G. Spangher, *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano 2010, 505, dove l'Autore, ricercando il fondamento logico del doppio grado di giudizio, afferma che l'appello è imposto sia dalla necessità di rimediare alla monocraticità del primo grado, sia, con riferimento ai processi celebrati in prima istanza dinanzi al giudice collegiale, dalla pericolosità del fatto. Sotto il profilo dei rapporti tra impugnazioni e giudice unico v. E. Amodio, *Riformare le impugnazioni dopo il ripristino di un primo grado deflazionato e garantito*, in *CP* 1999, 3621, ritiene che un forte ridimensionamento delle prime, accompagnato da un ampliamento del secondo, darebbe vita ad un *monstrum*.

²⁵ All'indomani dell'emanazione del d.lgs. 51/1998 G. Spangher, *Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico*, in *DPP* 1998, 68, calcolava che le attribuzioni al giudice monocratico avrebbero ricoperto l'80-90% dell'intera sfera d'incidenza complessiva del tribunale.

²⁶ Difatti, C. Massa, *op. cit.*, 331, è dell'opinione che «il giudice dell'impugnazione debba essere sempre un giudice collegiale»; anche M. Pisani, *op. cit.*, 27, è dell'avviso che «se la collegialità non costituisse [...] una garanzia di ponderazione della deliberazione, sarebbe piuttosto difficile spiegare come [...] la collegialità sia stata mantenuta già in grado di appello, per non dire delle deliberazioni della Corte di cassazione e, su un diverso piano, delle deliberazioni del tribunale del riesame».

²⁷ Come evidenziato da D. Chinnici, *Contraddittorio e giudizio di appello*, in *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, a cura di D. Negri, R. Orlandi, Torino 2017, 193, ove non si affermasse l'operatività del principio di immediatezza anche in sede di appello, la maggiore attitudine euristica del secondo grado di giudizio rispetto al primo potrebbe essere spiegata esclusivamente alla luce della composizione sempre collegiale dell'organo

Orbene, con il disegno di legge in commento il legislatore incide per la prima volta sul numero dei componenti della corte d'appello²⁸; e, proprio in quanto si tratta di una prima volta, lo fa in modo "circospetto", limitandosi ad intervenire sui reati per i quali, in primo grado, è previsto il rito a citazione diretta a giudizio.

A ben vedere, tuttavia, proprio rispetto ai processi riguardanti tali reati, in quanto già celebrati in primo grado da un giudice unico, sarebbe appropriato innalzare, invece di ridurre, i presidi di tutela, come peraltro accade altrove.

Nell'ambito dell'ordinamento tedesco, ad esempio, gli uffici aventi giurisdizione penale in prima istanza sono l'*Amtsgericht*, il *Landgericht* e l'*Oberlandesgericht*. Le competenze del primo, che conosce i reati di minore allarme sociale, sono suddivise tra lo *Strafrichter*, giudice togato, e lo *Schöffengericht*, organo collegiale composto da un giudice togato e due popolari; i secondi, dato che hanno cognizione dei processi relativi alle fattispecie più gravi, vedono la presenza di più giudici togati. A causa dell'imponente carico di lavoro e del minor numero di giudici professionali²⁹, soltanto le sentenze dell'*Amtsgericht*, e non quelle del *Landgericht* e dell'*Oberlandesgericht*, sono appellabili, cioè suscettibili di un riesame nel merito, tra l'altro dinanzi ad un organo collegiale³⁰.

Una situazione in parte analoga si rinviene nel sistema inglese, in cui in primo grado le regiudicande sono distribuite tra la *Crown Court* che, costituita da un giudice togato e dalla giuria, conosce le fattispecie più gravi, e le *Magistrates' courts* – cui sono demandati casi di minore allarme sociale – all'interno delle quali siedono o membri laici, che giudicano in collegi a struttura solitamente ternaria, o giudici togati, che si pronunciano anche in composizione monocratica. Ebbene, le sentenze delle seconde sono più agevolmente appellabili – dinanzi ad un organo pluripersonale³¹ – rispetto a quelle della prima, dal momento che per impugnare in punto di fatto le decisioni della *Crown Court* occorre previamente ottenere un *leave* da parte del giudice *ad quem*, filtro che non è invece contemplato per le pronunce delle *Magistrates' courts*³². Tale impostazione, ancora una volta, è giustificata dalla necessità di consentire un controllo sull'operato di giudici tendenzialmente non

giudicante.

²⁸ Giudica negativamente tale modifica, E.N. La Rocca, *op. cit.*, 19.

²⁹ E. Amodio, *Disorientamenti legislativi nella riforma delle impugnazioni*, in *CP* 2006, 2309, sottolinea che nel sistema tedesco l'appello è previsto soltanto nei giudizi per i reati meno gravi in quanto essi sono celebrati in modo sommario.

³⁰ Cfr. T. Rafaraci, *Processo penale tedesco*, in *ED, Annali II-1* 2008, 833 s. Sul giudizio d'appello tedesco si vedano altresì F. Ruggieri, *Giudice unico italiano e scabinato tedesco a confronto: una più estesa partecipazione popolare alla giustizia a garanzia della collegialità della decisione giurisdizionale*, in *Il giudice unico nel processo penale*, in *Atti del Convegno della Associazione Giovani Avvocati di Parma*, cit., 71 ss., e S. Ruggeri, *La riforma delle impugnazioni al vaglio del diritto comparato*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino 2018, 275 s.

³¹ La stessa *Crown Court* per le sentenze delle *Magistrates' courts* e la *Court of Appeal* per i provvedimenti della *Crown Court*.

³² Sul sistema britannico e, in particolare, sulle impugnazioni si vedano V. Fanchiotti, *Processo penale nei paesi di common law*, in *DigDPen*, X, 1995, 175 ss., R. Gambini, *Il sistema delle impugnazioni penali in Inghilterra*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino 2007, 429 ss. e V. Patanè, *Processo penale inglese*, in *ED, Annali II-1* 2008, 751 ss. e 775 ss.

professionali, dinanzi ai quali si svolge, peraltro, un giudizio di natura sommaria³³.

I casi citati sono emblematici di come, avverso le pronunce di giudici monocratici, sia conveniente riconoscere un controllo nel merito da parte di una corte composta da più di un componente³⁴. E di questa opportunità, a ben vedere, è consapevole anche il nostro legislatore. Infatti, se davvero la collegialità in appello, anche quale contrappeso all'unicità del giudice di prime cure, non fosse reputata un valore, si sarebbe verosimilmente instaurato un parallelismo, che invece si intende realizzare soltanto parzialmente, tra le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica e la corte d'appello nella medesima formazione.

Certamente la ragione sottesa a questa opzione risiede nel fatto che per i reati attribuiti al tribunale monocratico, in relazione ai quali si seguono le cadenze ordinarie del procedimento, le garanzie difensive, nell'ottica del legislatore, devono essere più consistenti in ragione della maggiore severità del trattamento sanzionatorio.

Paradossalmente, tuttavia, la volontà di preservare la collegialità in appello con riferimento ad una parte delle regiudicande devolute in primo grado alla cognizione del giudice singolo rischia di tradursi in un'indebita disparità di trattamento tra imputati, non tanto perché sarebbe forse consigliabile adottare un unico modello processuale – soluzione né convenzionalmente né costituzionalmente imposta³⁵ – quanto in virtù del necessario rispetto di un «canone di ragionevolezza nella disciplina di procedure differenziate per situazioni diverse»³⁶.

Difatti, appare illogico che, da un lato, ad un livello inferiore di garanzie in primo grado, proprio del rito a citazione diretta, corrisponda un rimedio – l'appello monocratico – altrettanto deficitario; e che, dall'altro, a fronte di un livello maggiore delle stesse, assicurato dal procedimento monocratico cosiddetto formale, sia previsto un rimedio più garantista come il gravame collegiale. Una riflessione, quest'ultima, che ben può coinvolgere le stesse competenze del tribunale in composizione collegiale e della corte d'assise, le cui pronunce, sebbene emesse in contesti nell'ambito dei quali le regole del giusto processo trovano massima espressione, rimangono suscettibili di essere appellate dinanzi ad un organo pluripersonale³⁷.

La questione sarebbe stata ancor più critica se fossero state mantenute le tre deroghe alla regola della monocraticità in appello per i reati in relazione ai quali l'art. 550 Cpp prescrive la citazione diretta a giudizio: lo schema di legge delega originariamente predisposto dal Ministero della Giustizia contemplava il

³³ Cfr. V. Patané, *op. cit.*, 776.

³⁴ Secondo F. Peroni, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *RDPPr* 2001, 724, è opportuno bilanciare il deficit di collegialità in primo grado con un gravame nel merito attribuito ad un giudice collegiale. In termini non dissimili, G. Bonetto, *L'appello*, in *Le impugnazioni*, contributi coordinati da M.G. Aimonetto, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da M. Chiavario, E. Marzaduri, Torino 2005, 231.

³⁵ Sul punto si vedano C. eur., 29.2.1988, *Boumar c. Belgio* e C. Cost., 12.12.1998 n. 399, in *CP* 1999, 828 ss.

³⁶ V. G. Ubetis, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano 2000, 15.

³⁷ Difatti, M. Gialuz, J. Della Torre, *op. cit.*, 191, nell'ottica di assicurare un più equo bilanciamento tra efficienza e garanzie, auspicano l'introduzione di garanzie compensative, quali la possibilità per il giudice d'appello monocratico di devolvere il processo al collegio nei casi più complessi.

mantenimento della collegialità, poiché ritenute «di maggiore gravità»³⁸, per le fattispecie di lesioni personali stradali, anche aggravate, di furto aggravato e di ricettazione.

Al di là dell'incomprensibilità della scelta di continuare a sottoporre questi tre delitti, nonostante la dichiarata gravità, non soltanto alla cognizione del giudice unico in primo grado, ma anche a un procedimento semplificato come quello a citazione diretta, risultava davvero arduo individuare il motivo in base al quale si volesse conservare la collegialità in appello ed escluderla, ad esempio, nei casi altrettanto gravi di rissa aggravata, di truffa o di abuso di mezzi di correzione da cui sia derivata una lesione personale. Da questo punto di vista, il passo indietro del Governo è meritevole di apprezzamento.

4. Per impedire che il risultato dell'operazione di riduzione delle attribuzioni collegiali in appello si traduca in un inaccettabile affievolimento dei già poco soddisfacenti presidi di tutela predisposti in relazione ai reati per l'accertamento dei quali è imposto il rito a citazione diretta a giudizio, il disegno di legge delega contempla un contrappeso: l'art. 6 co. 1 lett. a dello stesso, dispone, in sostanza, l'introduzione di un'udienza preliminare *light* nell'ambito dei procedimenti in discorso³⁹. Nello specifico, è previsto che un giudice, diverso da quello dinanzi al quale avrà eventualmente luogo il dibattimento, valuti se sussistano o meno i presupposti per la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per le stesse ragioni già indicate dall'art. 425 Cpp⁴⁰.

La novità non può che essere accolta positivamente, atteso che l'assenza dell'udienza preliminare, oltre ad aver prodotto effetti controproducenti rispetto all'obiettivo avuto di mira dal legislatore del 1999⁴¹, tra le varie criticità⁴², importa degli inconvenienti di non poco conto per l'accusato⁴³, ai quali, tuttavia, il testo del disegno di legge delega non sembra in grado di rimediare completamente.

Infatti, sebbene idonea a risolvere il problema dell'assenza di «un controllo

³⁸ Così, testualmente, la relazione illustrativa dello schema di disegno di legge recante deleghe al Governo per l'efficienza del processo predisposto dal precedente Governo, cit., 55.

³⁹ Dalla relazione illustrativa del disegno di legge recante deleghe al Governo per l'efficienza del processo, cit., 55, si apprende che la devoluzione di taluni processi alla corte d'appello in composizione monocratica è consentita proprio dall'inserzione di questa udienza intermedia, che bilancia la diminuzione delle garanzie in sede di gravame.

⁴⁰ Sul punto si vedano, criticamente, M. Gialuz, J. Della Torre, *op. cit.*, 182 s., ad avviso dei quali l'introduzione del filtro anche nell'ambito di questi procedimenti appesantirebbe ulteriormente la macchina della giustizia.

⁴¹ Nell'opinione di F. Cassibba, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano 2007, 444, «il nesso tra l'assenza dell'udienza preliminare e il conseguente snellimento dell'*iter* processuale esiste solo sulla carta», comportando la mancanza di tale fase serie ripercussioni dal punto di vista organizzativo.

⁴² *In primis*, come rilevato da E. Marzaduri, *Rito monocratico anche senza udienza preliminare*, in *GD* 2000 (1), 74, «la mancanza di un controllo giurisdizionale comporta un rischio più elevato di un passaggio alla fase del giudizio per soggetti nei cui confronti non sono stati raccolti elementi idonei a sostenere l'accusa, con intuibili risvolti negativi tanto sul piano dello sfolgimento dibattimentale quanto su quello della tutela del diritto dell'individuo a non vedersi ingiustificatamente coinvolto in un processo penale». Per un'ampia disamina delle conseguenze della mancanza dell'udienza «filtro» nel procedimento in esame si veda, anzitutto, G. Garuti, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Milano 2003, 72 ss.

⁴³ Tanto è vero che P. Ferrua, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, in *CrD* 1998, 26, ha suggerito l'opportunità di consentire lo svolgimento dell'udienza preliminare ove richiesto dall'imputato.

preventivo sulla fondatezza dell'accusa elevata dal pubblico ministero»⁴⁴, la soluzione in esame non offre risposta ad almeno due criticità proprie del procedimento a citazione diretta a giudizio.

Da un lato, bypassare la fase dell'udienza preliminare significa porre un rilevante ostacolo alla possibilità di interloquire in ordine al contenuto del fascicolo del pubblico ministero, sia perché non trovano applicazione gli artt. 421-bis e 422 Cpp, i quali consentono al giudice dell'udienza preliminare di colmare eventuali lacune investigative, sia in quanto, ad avviso della giurisprudenza, la parte pubblica, inerte dinanzi all'istanza dell'indagato contemplata dall'art. 415-bis co. 3 Cpp di compiere altri atti di indagine, non soggiace ad alcuna sanzione, peraltro prevista solo per la mancata esecuzione dell'interrogatorio pur richiesto⁴⁵.

Ebbene, da questo punto di vista, preme evidenziare come il disegno di legge delega attribuisca al giudice di questa udienza intermedia soltanto l'incarico di valutare se ricorrano o meno le condizioni per pronunciare un non luogo a procedere, senza dotarlo di alcun potere istruttorio, con la conseguente permanenza dei richiamati limiti al pieno dispiegamento del diritto di difesa.

Dall'altro, la disciplina del processo a citazione diretta è del tutto peculiare anche in punto di formazione del fascicolo dibattimentale, composto al di fuori di un contesto caratterizzato dal contraddittorio e, per di più, anche mediante una procedura che prescinde dall'intervento del giudice, posto che l'incombenza è affidata, *inaudita altera parte*, all'organo dell'accusa⁴⁶.

Nonostante il silenzio serbato sul punto dal disegno di legge, l'auspicio è che il legislatore delegato, seguendo il modello dell'udienza preliminare del rito formale, conferisca al giudice, al termine di un confronto dialettico tra le parti, il compito di provvedere alla suddivisione degli atti di causa.

Complessivamente, tenuto conto della modifica relativa alla composizione del

⁴⁴ Così, G. Garuti, *Giudice monocratico (dir. proc. pen.)*, in EG, XV, 2001, 4. Al riguardo, Id., *Il procedimento per citazione diretta*, cit., 77 s., nel criticare la mancanza di questo momento di valutazione da parte di un giudice, evidenzia come il rito a citazione diretta, da questo punto di vista, fosse meno garantista anche dei riti "autoritativi" direttissimo e immediato: il primo presuppone la convalida dell'arresto in flagranza o dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ovvero la confessione dell'imputato, il secondo una valutazione sull'evidenza della prova o dei gravi indizi di colpevolezza alla base dell'applicazione della misura cautelare.

⁴⁵ La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità concernente la mancata previsione dell'obbligo dell'accusa di svolgere le indagini su impulso dell'indagato (C. Cost., 9.4.2002 n. 287, in GCos 2002, 2087 ss.). Con riguardo alla giurisprudenza di legittimità si veda, *ex plurimis*, Cass. 9.4.2009 n. 16908, in CP 2010, 2797. E. Amodio, *Lineamenti della riforma*, cit., 27 s., invece, auspicava che il pubblico ministero non potesse sottrarsi allo svolgimento delle indagini sollecitato dall'indagato, ad eccezione degli atti non necessari all'accertamento di fatti e circostanze favorevoli al medesimo. Secondo L. Iandolo Pisanelli, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, Milano 2005, 213 s., la discrezionalità conferita al pubblico ministero nel decidere se svolgere o meno gli atti investigativi richiesti è suscettibile di svilire la funzione di garanzia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

⁴⁶ Sul tema, in termini critici, P. Bronzo, *Il fascicolo per il dibattimento. Poteri delle parti e ruolo del giudice*, Milano 2017, 44. Secondo G. Della Monica, *La formazione del fascicolo per il dibattimento*, in *Le nuove frontiere del modello accusatorio 1999-2000. Dibattito sulle recenti modifiche al processo penale*, a cura di A. De Caro, Napoli 2001, 226, l'attribuzione al pubblico ministero del compito di formare il fascicolo per il dibattimento ingenera una disparità di trattamento non giustificabile in nome dell'esigenza di semplificazione. Sostiene la necessità che la formazione del fascicolo sia affidata ad un giudice terzo, P. Ferrua, *op. cit.*, 26.

giudice d'appello e dell'introduzione di questa nuova udienza, il parere sulla riforma rimane negativo, per il motivo che l'idea, sottesa al disegno di legge, di bilanciare la compressione della collegialità con l'introduzione di un meccanismo di filtro delle imputazioni non regge: si tratta di istituti eterogenei, che non si prestano ad essere messi in correlazione. D'altro canto, l'esigenza di predisporre un meccanismo di controllo sulla decisione del pubblico ministero di esercitare l'azione penale era avvertita anche prima della proposta di ripensare il giudizio di gravame con riferimento ai reati suscettibili di essere giudicati con il rito a citazione diretta.

Inoltre, dato che l'udienza che si vorrebbe frapporre tra le indagini preliminari ed il dibattimento non è del tutto assimilabile all'udienza preliminare del procedimento formale, l'intenzione del legislatore di aggiungere un nuovo elemento di specialità del rito a citazione diretta rispetto al modulo ordinario, stavolta incidendo sul giudizio di seconda istanza, suscita più di qualche perplessità: la soppressione della collegialità della corte di appello, unita alla monocraticità in primo grado e all'assenza di poteri istruttori in capo al giudice dell'udienza filtro, determina un ennesimo arretramento degli spazi riservati al controllo giurisdizionale lungo l'intero arco del procedimento penale.

In definitiva, l'impressione è che determinate fattispecie criminose siano ormai considerate di "seconda classe" e, come tali, non meritevoli di attento giudizio: le deviazioni rispetto all'*iter* procedimentale ordinario iniziano forse a essere troppo numerose⁴⁷.

5. Oltre ai profili su cui ci siamo soffermati, il disegno di legge delega si limita soltanto a contemplare la possibilità che, su richiesta dell'imputato o del difensore e purché non vi sia la necessità di procedere alla rinnovazione istruttoria, il giudizio di appello monocratico si svolga con la forma del rito camerale non partecipato⁴⁸. Per il resto, non sono offerte altre indicazioni al legislatore delegato, il quale, nel disciplinare il mezzo di gravame nella nuova forma monocratica, dovrà confrontarsi con il nodo del vizio originato dall'erronea celebrazione del processo dinanzi all'organo unipersonale in luogo di quello collegiale.

Com'è noto, il d.lgs. 19.2.1998 n. 51 ha inserito all'interno dell'art. 33 Cpp un terzo comma, a mente del quale non si considerano attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per la costituzione dell'organo giudicante le disposizioni concernenti la suddivisione delle attribuzioni tra il tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica. L'obiettivo avuto di mira dal legislatore è parso sin da subito evidente: aggirare l'applicazione del combinato disposto degli artt. 178 lett. a e 179 co. 1 Cpp, che sanziona con la nullità assoluta l'inosservanza di quelle prescrizioni⁴⁹. Ma l'azione riformatrice è

⁴⁷ Sotto questo profilo, come osservato da M. Griffo, *Riflessioni in tema di collegialità delle decisioni giurisdizionali e sistema*, in *dirittodidifesa.eu* 27.6.2020, emergono con forza «le problematiche discrasie di un codice che punta sulla garanzia della collegialità in tema di cautele processuali ed esalta, poi, la monocraticità in ragione di esigenze di efficienza del processo e, quindi, della giurisdizione».

⁴⁸ Tale semplificazione, prevista dall'art. 7 co. 1 lett. g del disegno di legge, poiché subordinata alla manifestazione di volontà dei soggetti interessati, sembra essere meritevole di apprezzamento.

⁴⁹ Così, M. Bargis, *Il giudice unico di primo grado e la progressiva "messa a punto" del processo penale*, in *La legislazione penale*

andata oltre, poiché, mediante il riferimento alle «attribuzioni» del tribunale, è stata impedita l'operatività dell'art. 21 Cpp in tema di incompetenza per materia⁵⁰, con la conseguente applicazione del regime meno severo di cui all'art. 33-*quinquies* Cpp, in base al quale il vizio concernente la distribuzione dei processi all'interno dell'ufficio deve essere rilevato dal giudice o eccepito dalle parti non più tardi dell'udienza preliminare o, in mancanza, entro il termine individuato dall'art. 491 co. 1 Cpp⁵¹.

La scelta di apprestare «una tutela tutto sommato debole»⁵² nei confronti di un valore denso di significato come quello della collegialità dell'organo giudicante è stata aspramente criticata sul presupposto che al venir meno della garanzia della pluralità dei componenti del collegio «corrispond[esse] una significativa riduzione delle garanzie processuali»⁵³. D'altronde, fino a quel momento il rapporto tra composizione collegiale e monocratica degli organi giudiziari era sempre stato modulato in termini di competenza⁵⁴.

La domanda, quindi, è se il riparto delle regiudicande tra corte d'appello in composizione collegiale e monocratica sarà trattato come una questione attinente alla competenza del giudice ovvero disciplinato alla stessa stregua di quanto avvenuto per la l'assegnazione dei processi in seno ai tribunali.

Alla seconda soluzione, che parrebbe piuttosto scontata in ragione della logica di semplificazione alla base delle modifiche proposte, si oppone sorprendentemente il lessico utilizzato dal legislatore delegante il quale, all'art. 7 co. 1 lett. *f*, si esprime in termini di «competenza» della corte d'appello in composizione monocratica, riferimento che si rintraccia anche all'interno della relazione illustrativa dello schema disegno di legge delega elaborato dal precedente Governo⁵⁵.

La via tracciata dal legislatore delegante è tecnicamente ineccepibile, dal momento che sarebbe oltremodo riduttivo ricondurre la suddivisione dei processi

Commento alla normativa delegata sul giudice unico, cit., 13. In proposito, P. Ferrua, *op. cit.*, 24, ha sarcasticamente rilevato che il legislatore ha sancito che «l'essere il tribunale composto da tre giudici (giudice collegiale) o da uno solo (giudice monocratico) è questione che non attiene ai ... numeri!».

⁵⁰ Al riguardo, H. Belluta, *op. cit.*, 68 s., il quale pone l'accento sull'abilità del legislatore «nell'eludere le stringenti sanzioni processuali connesse all'istituto della competenza per materia». È critico rispetto all'utilizzo della categoria delle attribuzioni in luogo della competenza, G. Frigo, *Il tramonto della collegialità oscura le garanzie*, in *GD* 2000 (1), 8.

⁵¹ A proposito della scelta terminologica del legislatore, F. Cordero, *Procedura penale*⁹, Milano 2012, 137, osserva che «la divisione del lavoro tra i due tribunali costituisce altrettante competenze ma i compilatori schivano acrobaticamente questa parola, nemmeno vi pesasse un misterioso interdetto». Anche M. Gialuz, *Configurabile il conflitto di competenza fra tribunale monocratico e collegiale?*, in *DPP* 2000, 1228 ss., è dell'opinione che le attribuzioni del tribunale, in realtà, dovrebbero confluire nella categoria della competenza per materia.

⁵² V. E. Marzaduri, *L'introduzione del giudice unico di primo grado ed i nuovi assetti del processo penale*, in AA.VV., *Commento al d.lgs. 19/2/1999, n. 51*, in *LP* 1998, 371. Anche G. Di Chiara, *Giudice unico e processo penale: linee-guida della riforma*, in *Percorsi di procedura penale. Il processo come garanzia: tra crisi e valori del sistema*, II, a cura di V. Perchinunno, Milano 2000, 6, parla di «affievolimento dello standard di garanzie connesso all'introdotta categoria dell'"attribuzione" che affianca, diversificandosene, la più tradizionale categoria della competenza, e che si riverbera in modo vistoso in sede di trattamento delle patologie concernenti la composizione (collegiale o monocratica) del giudice».

⁵³ Per questa riflessione, P. Ferrua, *op. cit.*, 21.

⁵⁴ Cfr. L. Bresciani, sub art. 169, in AA.VV., *Commento al d.lgs. 19/2/1999, n. 51*, cit., 394.

⁵⁵ Si veda pagina 55 della relazione illustrativa del disegno di legge recante deleghe al Governo per l'efficienza del processo, cit.

in appello ad una mera ripartizione degli affari interni ad un'unica Corte, allo stesso modo di come è avvenuto a suo tempo con riguardo alle attribuzioni dei tribunali⁵⁶.

Tuttavia, al di là delle speranze, è largamente verosimile che la lettera del disegno di riforma, lungi dal rappresentare il preludio per un significativo rafforzamento dei presidi di tutela della collegialità quantomeno in sede di seconda istanza, sia il frutto di una mera svista del legislatore.

6. Come visto, il disegno di legge qui esaminato si fonda sull'assunto⁵⁷ che alla previsione di una sanzione penale di bassa entità possa corrispondere un procedimento penale presidiato da un livello inferiore di garanzie.

Siffatto postulato, tuttavia, non è sempre confermato dalla pratica, in cui i processi a citazione diretta a giudizio si rivelano sovente più dispendiosi di quelli sottoposti al rito con l'udienza preliminare. In altre parole, dalla gravità in astratto di una fattispecie penale non discende, quale automatico corollario, una maggiore difficoltà della controversia, «non potendosi escludere che reati bagatellari richiedano talvolta indagini complesse o che, all'opposto, reati anche gravi siano accompagnati da evidenze probatorie»⁵⁸.

Così, ad avviso di autorevole dottrina, la scelta tra collegialità e monocraticità in primo grado andrebbe effettuata non già guardando esclusivamente alla pena stabilita dalla legge, bensì muovendo dalle caratteristiche e dall'ampiezza del quadro probatorio della singola vicenda penale, tanto da ipotizzarsi l'introduzione, tra la fine delle indagini ed il dibattimento, di una fase in cui un magistrato, nel contraddittorio tra le parti, decida se devolvere il processo ad un giudice singolo ovvero ad un collegio⁵⁹.

In appello, se davvero, per motivi di efficienza, vi fosse la necessità di affidare la trattazione di taluni processi ad un unico giudice – opzione che comunque resta sconsigliabile per i motivi sopra evidenziati – un criterio (significativamente meno dispendioso di quello poc'anzi illustrato in relazione ai giudizi di prime cure) adottabile per comprendere il grado di difficoltà presentato dalla regiudicanda e, di conseguenza, selezionare quali cause demandare alla corte d'appello in composizione monocratica, potrebbe essere incentrato sul contenuto dei motivi di gravame.

Gli artt. 599 e seguenti del codice di rito prevedono che, per gli atti d'appello aventi esclusivamente ad oggetto il trattamento sanzionatorio della sentenza di

⁵⁶ Con riguardo alla distribuzione dei processi in tribunale, A. Gaito, *Difetto di attribuzione e giudice naturale*, in *RDP* 2000, 680, ha rilevato come la previsione di rimedi processuali dinanzi all'errata attribuzione del processo provi come l'affidamento della regiudicanda al collegio o al giudice singolo non possa essere descritta nella prospettiva dell'affare interno all'organizzazione dell'ufficio.

⁵⁷ ... o meglio sull'«equivoco», prendendo in prestito un termine utilizzato da E. Marzaduri, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*⁹, Padova 2018, 815.

⁵⁸ Testualmente G. Ubertis, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in AA.VV., *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico*, Atti dell'incontro di studio, Alessandria, 24-25 marzo 2000, Milano 2002, 30.

⁵⁹ Così. A. Giarda, *Giudice unico e processo penale: il futuro anteriore*, in R. Caponi, F.A. Genovese, A. Giarda, G. Spangher, *La riforma del giudice unico*, Milano 1999, 78. Nello stesso senso, E. Marzaduri, *Rito monocratico anche senza udienza preliminare*, cit., 72 s.

primo grado, per le richieste di concordato sui motivi e per l'impugnazione dei capi relativi alla provvisoria esecuzione delle disposizioni civili, sia seguita una procedura più snella di quella canonica, che si svolge in camera di consiglio. Il legislatore, presumendo che l'esame di tali questioni non meritasse il dispendio di un dibattimento pubblico⁶⁰, ha infatti ritenuto opportuno apportare dei correttivi «con effetti acceleratori del giudizio di secondo grado»⁶¹, anche con la proposta, contenuta nell'art. 7 co. 1 lett. h del disegno di legge delega, di procedere con le forme del rito non partecipato proprio laddove l'appello si svolga in udienza camerale, purché vi sia una richiesta dell'imputato o del suo difensore e non sia necessario provvedere alla rinnovazione istruttoria.

In questi stessi casi, considerata la semplicità della decisione cui è chiamato il giudice, non pare del tutto illogico immaginare un ulteriore alleggerimento dei processi attraverso la devoluzione dei medesimi ad un organo monocratico.

Tale soluzione si lascia apprezzare sia dal punto di vista della certezza del diritto, dal momento che le ipotesi in cui è prescritta l'udienza "privata" sono tassative e ben circoscritte, sia in ragione dell'elevata frequenza statistica dei gravami in punto di pena⁶².

Senza contare, inoltre, che un simile parametro di riparto delle vicende penali in sede di seconda istanza, assicurando che al giudice monocratico siano appunto destinate incombenze di agevole risoluzione, si rivela notevolmente più "solido" rispetto a quello basato sulla forbice edittale delle pene, suscettibile di ingenerare incertezze di non poco momento, denotando ogni fatto criminoso aspetti di inevitabile diversità.

Valutazioni analoghe non possono, invece, valere per le altre due situazioni in cui è contemplata la procedura in camera di consiglio, cioè per il gravame esperito avverso le decisioni emesse in sede di giudizio abbreviato e le sentenze di non luogo a procedere. Con riguardo ai provvedimenti in discorso, atteso il carattere variegato delle questioni sottoponibili alla corte d'appello, pare opportuno preservare la collegialità.

⁶⁰ Sul punto, M. Gravelli, sub Art. 599, in *Commento Chiavario*, VI, Torino 1991, 179.

⁶¹ Così, M. Menna, *Il giudizio d'appello*, Napoli 1995, 229. Tali accorgimenti tesi a dotare di agilità il giudizio di appello sono comunque accompagnati da una disciplina che assicura adeguati spazi di contraddittorio. Sulla tematica, G. Di Chiara, *Il contraddittorio nei riti camerale*, Milano 1994, 304 ss.

⁶² Cfr. P. Gaeta, A. Macchia, *op. cit.*, 569.